



Atti tributari: la piena conoscenza avvia i termini di ricorso

Per la Sezione Tributaria l'accesso documentale rende efficace l'avviso impositivo non notificato: il ricorso tardivo è inammissibile e la decadenza si rileva d'ufficio

Antonio Sansone Diritto Tributario & Processo Tributario 11 Settembre 2026 Lettura 13 min

Stato della questione e quadro aggiornato all'11 settembre 2026: La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24973 del 3 settembre 2026, consolida l'indirizzo sull'equipollenza tra notificazione rituale e piena conoscenza dell'atto tributario ai fini della tempestività dell'impugnazione, statuendo che l'accesso documentale avvia i termini di ricorso a condizione che si perfezioni prima della decadenza impositiva.

Abstract (Italiano)

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24973 del 3 settembre 2026, consolida il principio secondo cui **la piena conoscenza dell'atto tributario** acquisita dal contribuente al di fuori del procedimento notificatorio produce effetti equipollenti alla notificazione rituale ai fini della decorrenza del termine di impugnazione. Qualificando la notifica come mera condizione integrativa di efficacia e non come requisito di esistenza dell'atto impositivo, la Suprema Corte stabilisce che il **termine perentorio di sessanta giorni** previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992 decorre dal momento dell'effettiva disponibilità materiale del documento, rendendo inammissibile il ricorso tardivo anche in presenza di una notificazione nulla o inesistente. Tuttavia, la sanatoria sostanziale opera solo se la piena conoscenza interviene entro il termine di decadenza del potere impositivo dell'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio. L'ordinanza chiarisce inoltre che la tardività del ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto questione attinente alla struttura del processo non suscettibile di giudicato interno implicito. L'approdo giurisprudenziale apre rilevanti questioni operative in merito all'istanza di accesso ai documenti amministrativi.



Abstract (English)

In order no. 24973 of 3 September 2026, the Italian Court of Cassation reaffirmed that actual knowledge of a tax assessment notice acquired by the taxpayer outside formal service procedures is equivalent to regular notification for the commencement of statutory appeal deadlines. Defining formal service as a condition of efficacy rather than a prerequisite for legal existence or validity, the Court established that the mandatory sixty-day period under Article 21 of Legislative Decree no. 546/1992 begins upon physical receipt of the document through administrative access. Consequently, appeals filed beyond this term are inadmissible despite defective notifications. However, procedural curing operates strictly provided that actual awareness occurs before the forfeiture of statutory assessment powers, with the burden of proof resting entirely upon the Revenue Agency. Furthermore, the procedural untimeliness of the initial appeal can be raised ex officio at any stage of litigation, precluding implicit internal res judicata. This decision entails significant practical implications regarding access to administrative files.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Natura della notificazione tributaria:** la notifica dell'avviso di accertamento non rappresenta un requisito di perfezionamento, esistenza giuridica o validità formale dell'atto, ma costituisce una mera condizione estrinseca integrativa di efficacia.
- **Equipollenza della piena conoscenza:** l'acquisizione documentale della piena conoscenza dell'atto (nella specie mediante accesso agli atti ex L. 241/1990) fa scattare il termine decadenziale di sessanta giorni per l'impugnazione ex [art. 21 D.Lgs. 546/1992](#), a prescindere dall'invalidità della notificazione.
- **Doppio limite alla sanatoria sostanziale:** la conoscenza di fatto sana i vizi di notificazione soltanto a condizione che intervenga prima dello spirare dei termini di decadenza del potere impositivo ex [art. 43 D.P.R. 600/1973](#), con onere probatorio gravante interamente sull'Ufficio.
- **Rilevabilità della tardività e giudicato interno:** la tardività del ricorso introduttivo riguarda la struttura processuale ed è rilevabile d'ufficio dal giudice tributario in ogni stato e grado, restando precluso ogni giudicato implicito sul punto.

Principio di Diritto / Massima Redazionale



*In tema di contenzioso tributario, la notificazione dell'atto impositivo non costituisce requisito di esistenza o validità dell'atto, ma mera condizione integrativa di efficacia. La piena ed effettiva conoscenza dell'atto acquisita dal contribuente aliunde, anche mediante accesso ai documenti amministrativi, è equipollente alla notificazione e fa decorrere il termine perentorio di sessanta giorni per l'impugnazione ex art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, purché tale conoscenza sia intervenuta entro il termine di decadenza del potere impositivo, restando la tardività del ricorso rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio in difetto di **giudicato interno esplicito**.*

01. Introduzione: la pronuncia Cass. Civ. Sez. V n. 24973/2026

La disciplina della notificazione nel diritto tributario rappresenta da sempre il fulcro di un delicato **bilanciamento degli interessi** tra l'**esigenza erariale di certezza** delle pretese impositive e la **tutela del diritto di difesa** del contribuente garantita dall'art. 24 della Costituzione. Con l'ordinanza n. 24973 del 3 settembre 2026, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione¹ affronta una questione di notevole impatto pratico per la gestione delle liti fiscali: stabilire se la conoscenza materiale di un avviso di accertamento, acquisita attraverso la visione e l'estrazione di copia a seguito di una formale istanza di accesso agli atti amministrativi, sia idonea a far decorrere il termine decadenziale di sessanta giorni per proporre ricorso dinanzi alla **Corte di Giustizia Tributaria**, anche quando la notificazione originaria risulti gravemente viziata o inesistente.

La vicenda scaturisce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per imposte dirette e imposta sul valore aggiunto relativo all'anno d'imposta 2011, recapitato secondo il modulo dell'**irreperibilità assoluta** previsto dall'[art. 60, comma 1, lett. e\)](#), del [D.P.R. n. 600/1973](#). Il contribuente eccepiva la radicale nullità della procedura notificatoria per l'omessa esecuzione di qualsiasi ricerca anagrafica o materiale presso l'indirizzo risultante dalle **certificazioni tributarie** dell'Anagrafe. Tuttavia, nelle more delle verifiche, il soggetto accertato presentava una specifica **istanza di accesso documentale** ai sensi della Legge n. 241/1990 e otteneva dall'Agenzia delle Entrate la **consegna materiale di copia integrale** dell'atto in data 12 giugno 2019. L'atto introduttivo del giudizio veniva poi notificato all'Ufficio il 13 novembre 2019, ossia a distanza di oltre centocinquanta giorni dall'avvenuta consegna informale del documento.

Mentre la Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato l'accertamento ravvisando la nullità insanabile della notifica per irreperibilità, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana riformava integralmente la sentenza, dichiarando l'**inammissibilità del ricorso originario per tardività**, sul presupposto che la consegna dell'atto avesse impresso la **decorrenza immediata dei termini** previsti dall'[art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992](#). Investita del ricorso per cassazione, la Suprema Corte ha confermato la decisione d'appello, enucleando principi di sistema di primario rilievo circa l'equipollenza tra notificazione rituale ed **effettiva cognizione materiale** del provvedimento tributario.

02. La notificazione come condizione integrativa di efficacia

2.1 — Distinzione tra perfezionamento dell'atto ed efficacia recettizia

Il cardine dogmatico su cui si fonda la pronuncia dei giudici di legittimità risiede nella rigorosa scissione tra **la fase costitutiva o di perfezionamento** dell'atto amministrativo di imposizione e **la fase integrativa dell'efficacia**. Richiamando un orientamento interpretativo già espresso in materia di vizi formali², la Corte afferma che la notificazione non costituisce affatto un **requisito strutturale di esistenza** dell'avviso di accertamento, né assurge a parametro di **validità o legittimità intrinseca**. L'atto tributario si perfeziona all'interno della sfera dell'Amministrazione finanziaria nel momento in cui l'organo competente manifesta la volontà impositiva ed esaurisce l'**iter motivazionale** e sottoscrivito prescritto dalla legge.

La notificazione si configura invece come una **dichiarazione recettizia** o, più esattamente, come una procedura esterna preposta a rendere conoscibile l'atto e a consentire la produzione degli effetti tipici verso il destinatario. Da questa ricostruzione discende una precisa conseguenza teorica: un avviso di accertamento non notificato, o notificato attraverso un procedimento inficiato da nullità o inesistenza materiale, non è un atto inesistente, ma un atto **temporaneamente inefficace**³. La mancata notificazione preclude l'**azionabilità del credito tributario** e l'**esecutorietà del titolo**, ma non intacca la **validità formale** della determinazione autoritativa, la quale rimane intatta nell'archivio documentale dell'ente impositore.

2.2 — La piena conoscenza effettiva come presupposto equipollente alla notifica

Posto che la notificazione ha l'esclusivo compito di realizzare una **condizione legale di conoscibilità** in capo al contribuente, la Cassazione sviluppa un ragionamento logico a fortiori: se la notificazione garantisce una **conoscenza meramente potenziale** o presunta, **la piena conoscenza dell'atto tributario** conseguita in via di fatto dal destinatario rappresenta un *quid pluris* rispetto alla presunzione legale. Non sarebbe logico né coerente con il sistema consentire al contribuente che ha appreso pienamente il contenuto della pretesa di ignorare l'esistenza del debito, trincerandosi dietro l'omissione formale della **relata di notifica**.

La Suprema Corte ribadisce che la piena ed effettiva conoscenza si pone quale fatto equipollente alla notificazione, capace di operare una **sanatoria per raggiungimento dello scopo** ai sensi dell'[art. 156, comma 3, c.p.c.](#) Tale sanatoria spiega efficacia non soltanto nei confronti delle notifiche meramente nulle per **vizi procedurali** dell'agente notificatore, ma si estende persino alle ipotesi in cui la notificazione debba qualificarsi come **giuridicamente inesistente**⁴. La circostanza che l'interessato sia stato reso materialmente edotto dell'avviso e delle ragioni impositive soddisfa integralmente la funzione tipica della notifica, rendendo superfluo il ricorso alla **presunzione legale di recapito**.

Sul piano sistematico, i giudici di legittimità evidenziano la **convergenza sistematica** con il diritto amministrativo e i canoni del diritto amministrativo generale. Un parallelismo coerente emerge anche dall'analisi di Metodo Giuridico sulla [validità della notifica su indirizzo PEC non censito](#)^{D1}, ove il principio di conservazione degli atti e del **raggiungimento dello scopo** prevale sui meri formalismi comunicativi. Nel contenzioso amministrativo ordinario, disciplinato dall'art. 41 del Codice del processo amministrativo e dai rimedi giustiziali di cui al D.P.R. n. 1199/1971, il termine per ricorrere decorre alternativamente dalla notificazione, dalla comunicazione o dalla **piena conoscenza** dell'atto lesivo. Essendo il diritto tributario un sottosistema del diritto amministrativo, i **principi sull'accesso agli atti** e sulla conoscenza degli atti autoritativi trovano piena applicazione anche nel rapporto fiscale, nei limiti in cui non collidano con espresse deroghe normative.

03. L'equipollenza applicativa e il termine di ricorso

ex art. 21 D.Lgs. 546/1992

3.1 — La decorrenza dei sessanta giorni dall'accesso agli atti

L'aspetto più incisivo e dirompente dell'ordinanza n. 24973/2026 concerne l'individuazione del **dies a quo** per l'impugnazione giurisdizionale. L'[art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992](#) dispone testualmente che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La Suprema Corte compie un'**interpretazione teleologica**: equiparando la piena cognizione alla notificazione, il termine perentorio di sessanta giorni decorre immancabilmente dalla data in cui il contribuente ha ritirato o visionato copia integrale del provvedimento impositivo a seguito dell'accesso agli atti⁵.

Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, la parte privata aveva eccepito che la visione dell'atto in via amministrativa dovesse considerarsi una mera presa d'atto priva di valenza processuale, non potendo una condotta collaborativa del cittadino sostituirsi alla procedura pubblicistica presidiata dalla legge. La Cassazione rigetta con nettezza tale prospettazione, affermando che la consegna del documento recante l'avviso di accertamento mette il contribuente nelle **medesime condizioni cognitive** assicurate dalla notificazione formale⁶. Da quel momento, il destinatario dispone di tutti gli **elementi costitutivi della pretesa** — motivazione, imposte liquidate, sanzioni e autorità competente — per approntare una **puntuale difesa tecnica** dinanzi al giudice tributario.

3.2 — Il doppio limite sostanziale: decadenza impositiva e onere della prova

La portata sanante della piena conoscenza non opera in modo incondizionato o ad nutum a favore dell'Amministrazione finanziaria. La Suprema Corte pone un **doppio limite sostanziale** di fondamentale importanza garantista: affinché la cognizione materiale dell'atto possa sanare i vizi della notifica o supplire alla sua inesistenza, è indispensabile che tale conoscenza sia intervenuta prima dello spirare del **termine di decadenza** del potere impositivo stabilito dalla legge tributaria⁷.

In primo luogo, richiamando la disciplina dell'[art. 43 del D.P.R. n. 600/1973](#) in materia di accertamento delle imposte sui redditi, l'ordinanza chiarisce che l'effetto integrativo dell'efficacia può verificarsi unicamente all'interno della **finestra temporale** della potestà impositiva di determinare il debito d'imposta. Se la piena conoscenza interviene quando il **termine decadenziale dell'azione**

accertativa è ormai decorso, l'atto impositivo deve considerarsi irrimediabilmente decaduto e improduttivo di effetti, non potendo una sanatoria postuma resuscitare un **potere estinto per decorso del tempo**.

In secondo luogo, sul versante processuale, la Corte precisa la ripartizione dell'**onere probatorio**. Grava esclusivamente sull'Ufficio finanziario l'onere di dimostrare non soltanto che il contribuente ha acquisito la piena cognizione dell'atto, ma altresì che tale evento si è verificato in **data certa** e anteriore alla maturazione della decadenza ex art. 43 D.P.R. 600/1973. Nel caso deciso, l'Agenzia delle Entrate ha provato la data certa depositando il **verbale di consegna dell'avviso** sottoscritto per ricevuta dal contribuente il 12 giugno 2019. Sebbene a tale data i termini ordinari di accertamento per il 2011 fossero già decorsi, la Suprema Corte ha evidenziato che la decadenza impositiva costituisce un'**eccezione in senso stretto** non rilevabile d'ufficio: poiché il ricorso introduttivo è stato notificato solo il 13 novembre 2019, l'intervenuta **decadenza dal diritto di impugnare** per inosservanza del termine di sessanta giorni ha precluso l'esame del motivo sull'estinzione del potere tributario.

3.3 — Quadro dei precedenti e orientamenti a confronto

Con l'ordinanza n. 24973/2026, la Sezione Tributaria compone un quadro giurisprudenziale storicamente attraversato da **oscillazioni interpretative**. Accanto all'indirizzo prevalente, favorevole all'efficacia sanante della conoscenza effettiva, si registravano infatti pronunce di segno contrario, le quali ritenevano che la notificazione dell'atto impositivo costituisse una **forma vincolata inderogabile**, la cui mancanza o inesistenza radicale non potesse essere surrogata dall'accesso documentale o dall'impugnazione tardiva.

La seguente tabella sintetizza l'evoluzione e i diversi orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di notificazione, piena conoscenza e tempestività del ricorso tributario:

Pronuncia	Principio affermato	Riflesso processuale
Cass. n. 24973/2026	La piena conoscenza dell'atto tributario aliunde è equipollente alla notifica se tempestiva.	ORIENTAMENTO CONSOLIDATO Decorrenza termine 60 giorni da accesso documentale.
Cass. n. 17183/2026	Notifica come condizione estrinseca di efficacia e non di esistenza o validità dell'atto.	CONFERMATO Scissione perfezionamento ed efficacia impositiva.
Cass. n. 5178/2025	Orientamento disatteso: negava l'idoneità dell'accesso con rilascio di copia ad avviare il termine di ricorso ⁸ .	ORIENTAMENTO SUPERATO Subordinava la sanatoria alla sola impugnazione.
Cass. SU n. 18298/2021	Impugnabilità dell'atto consequenziale per vizi propri e di merito se primo momento di comunicazione della pretesa ⁹ .	TUTELA DIFFERITA Garanzia del diritto di difesa in caso di mancata notifica dell'atto presupposto.
Cass. n. 26310/2021	La conoscenza dell'atto rileva solo se anteriore allo spirare del termine decadenziale ex art. 43.	PRECEDENTE CONFORME Principio del limite temporale dell'imposizione.
Cass. n. 8374/2015	Ritiro alla casa comunale prima della decadenza impositiva idoneo a sanare la nullità della notifica ¹⁰ .	INDIRIZZO COORDINATO Distinzione tra inesistenza dell'attività e conoscenza reale.

04. La rilevabilità d'ufficio della tardività e i limiti del giudicato interno

Un profilo processuale di estremo rilievo affrontato dalla pronuncia riguarda il **regime di rilevazione della tardività** dell'impugnazione nel processo tributario. Il ricorrente sosteneva che l'Amministrazione finanziaria fosse decaduta dalla possibilità di eccepire l'intempestività del ricorso originario, non avendo reiterato la relativa eccezione con specifico motivo di **impugnazione incidentale in appello** a fronte della sentenza di primo grado che aveva accolto il merito delle sue censure.

« La notificazione dell'avviso di accertamento costituisce una condizione estrinseca di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto: la cognizione materiale effettiva del provvedimento fa decorrere i termini processuali d'impugnazione purché maturi prima della decadenza dell'azione impositiva. »

La Sezione Tributaria disattende l'argomentazione, ribadendo che la tempestività del ricorso introduttivo costituisce un **presupposto processuale inderogabile** e una condizione necessaria per l'instaurazione del rapporto contenzioso. L'inosservanza del termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 attiene alla **struttura del processo tributario** ed è pertanto **rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio**, compresa la sede di legittimità, con l'unico limite della formazione di un giudicato interno esplicito sulla questione.

Sotto questo profilo, la decisione fa applicazione del **principio nomofilattico** delle Sezioni Unite civili nella sentenza n. 24172 del 29 agosto 2025¹¹. Le Sezioni Unite hanno chiarito che sulle **questioni pregiudiziali di rito** e sui presupposti processuali di ammissibilità della domanda non è configurabile un **giudicato interno implicito** per il solo fatto che il giudice di primo grado abbia esaminato il merito della pretesa senza pronunciarsi espressamente sull'**ammissibilità dell'azione**. Pertanto, in difetto di un capo di sentenza esplicito che abbia statuito positivamente sulla tempestività del ricorso, il giudice d'appello o la Corte di Cassazione conservano il **potere-dovere di dichiarare l'inammissibilità dell'atto introduttivo** tardivamente proposto.

05. Profili critici: tutela dell'affidamento, recettività e strategie difensive

5.1 — Il contrasto con il principio di recettività e lo Statuto del Contribuente

Nonostante la coerenza formale della costruzione dogmatica della Cassazione, la tesi dell'equipollenza della piena conoscenza suscita rilevanti perplessità critiche sul piano della **tutela dell'affidamento** del contribuente e del rispetto dei **canoni di certezza giuridica**. L'[art. 6, comma 1, della Legge n. 212/2000](#) (Statuto dei Diritti del Contribuente) stabilisce l'obbligo generale dell'Amministrazione finanziaria di assicurare l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, disponendo che gli stessi siano comunicati nel **luogo di effettivo domicilio**.

La giurisprudenza amministrativa e tributaria ha storicamente qualificato l'avviso di accertamento come un atto a **natura recettiva** in senso stretto, la cui efficacia giuridica non può prescindere dal completamento delle **formalità notificatorie tipizzate** dal legislatore. Degradare la notificazione a mera condizione integrativa d'efficacia rischia di trasformare una garanzia procedimentale a favore del cittadino in una **trappola processuale**. Il contribuente che accede agli atti per verificare la propria posizione fiscale rischia infatti di vedersi opposta la tardività del ricorso, subendo un pregiudizio proprio in conseguenza dell'esercizio di un **legittimo diritto di trasparenza**. Già le Sezioni Unite civili nella storica sentenza n. 19704/2015¹² avevano valorizzato la piena cognizione dell'atto impositivo non notificato per consentire l'accesso immediato alla tutela giurisdizionale differita, ma configurandola come una facoltà protettiva e non come un onere decadenziale a sorpresa per il contribuente. Tale tensione sistemica riecheggia la tutela dell'affidamento analizzata da Metodo Giuridico in tema di [termine dilatorio e nullità dell'avviso di accertamento](#)^{D2}, dove la violazione dei termini a garanzia del contribuente vizia irrimediabilmente l'atto impositivo.

5.2 — Riflessi operativi per professionisti e contribuenti nell'accesso documentale

Sul piano strettamente operativo e professionale, l'orientamento ribadito dalla sentenza n. 24973/2026 impone ai difensori tributari e ai dottori commercialisti la **massima cautela operativa** nell'accesso documentale. Nel momento in cui il contribuente presenta istanza di accesso agli atti ex L. 241/1990

per visionare cartelle di pagamento o avvisi impositivi presupposti, la **sottoscrizione del verbale di consegna** o l'estrazione di copia integrale segna irreversibilmente il **dies a quo** per proporre impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.

Non è più consentito attendere la notifica di un atto successivo (come una cartella di pagamento o un'intimazione ad adempiere) per eccepire l'omessa o nulla notificazione dell'avviso originario: il ricorso dovrà essere incardinato entro sessanta giorni dalla data certa dell'accesso. In difetto, la pretesa si **crystallizzerà in via definitiva** per inammissibilità dell'impugnazione tardiva. Tale rigore probatorio e documentale nel contenzioso tributario trova riscontro anche nell'analisi di Metodo Giuridico sulla [produzione di nuovi documenti in appello tributario](#)^{D3}, ove la tempestività delle difese condiziona la tenuta della **strategia difensiva**.

06. Conclusioni e prospettive sistematiche

L'ordinanza n. 24973 del 3 settembre 2026 segna una tappa fondamentale nella **ricostruzione dei rapporti** tra vizi formali della notificazione ed efficacia sostanziale dell'atto tributario. Facendo leva sulla distinzione tra perfezionamento ed efficacia e valorizzando il canone civilistico del raggiungimento dello scopo, la Corte di Cassazione privilegia la sostanza sulla forma, ancorando l'attivazione dei termini di ricorso alla reale cognizione materiale del provvedimento.

Il pregio della decisione risiede tuttavia nell'aver delineato un **contrappeso invalicabile**: la sanatoria per piena conoscenza non può tradursi in una **rimessione in termini sine die** a favore del Fisco. La salvezza del potere impositivo resta rigidamente subordinata alla tempestività della cognizione rispetto ai termini di decadenza stabiliti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, il cui onere probatorio ricade per intero sull'Amministrazione finanziaria. Un equilibrio sottile che impone ai professionisti del contenzioso una **rigorosa vigilanza temporale** sin dal momento del primo contatto informativo con gli uffici impositivi.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento



[Art. 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546](#) — Termine decadenziale perentorio di sessanta giorni per la proposizione del ricorso tributario dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria.

[Art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546](#) — Tipologia degli atti impugnabili e tutela differita in caso di mancata o viziata notificazione degli atti presupposti.

[Art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#) — Disciplina della notificazione degli avvisi e degli altri atti impositivi e presupposti dell'irreperibilità assoluta del contribuente.

[Art. 43 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#) — Termini decadenziali perentori dell'azione accertativa e decadenza del potere di imposizione dell'Ufficio.

[Art. 6 Legge 27 luglio 2000, n. 212](#) — Statuto dei Diritti del Contribuente, principio di conoscenza effettiva degli atti e correttezza dell'azione impositiva.

[Art. 156 Codice di Procedura Civile](#) — Principio di sanatoria degli atti nulli per raggiungimento dello scopo della notificazione e rilevanza della conoscenza effettiva.

Giurisprudenza citata

1. [Cass. civ., Sez. V Tributaria, Ordinanza 3 settembre 2026, n. 24973](#) — Pres. A. Giudicepietro, Rel. M.C. Sali. La notificazione è condizione integrativa di efficacia; la piena conoscenza dell'atto acquisita aliunde fa decorrere il termine di decadenza per l'impugnazione.
2. [Cass. civ., Sez. V Tributaria, Sentenza 1 giugno 2026, n. 17183](#) — Ribadisce che la notificazione dell'atto impositivo non attiene alla giuridica esistenza ma alla sola fase recettizia integrativa di efficacia.
3. [Cass. civ., Sez. Trib., Sentenza 27 febbraio 2009, n. 4760](#) — Statuizione storica sulla scissione tra perfezionamento dell'atto impositivo e fase notificatoria recettizia.
4. [Cass. civ., Sez. Trib., Ordinanza 22 luglio 2025, n. 20690](#) — Riconosce l'operatività della sanatoria per raggiungimento dello scopo anche a fronte di procedimenti notificatori gravemente viziati.
5. [Cass. civ., Sez. Trib., Ordinanza 12 settembre 2024, n. 24518](#) — Delimita i presupposti temporali per la rilevanza della piena conoscenza ai fini della decorrenza dell'impugnazione.
6. [Cass. civ., Sez. Trib., Ordinanza 18 dicembre 2025, n. 33138](#) — Riconosce la sanatoria dell'atto impositivo con decorrenza dei sessanta giorni per il ricorso



dall'acquisizione materiale in via amministrativa.

7. **Cass. civ., Sez. III Civile, Ordinanza 29 settembre 2021, n. 26310** — Stabilisce che la conoscenza acquisita tramite accesso documentale fa scattare l'onere d'impugnazione solo se intervenuta prima della decadenza impositiva.
8. **Cass. civ., Sez. Trib., Sentenza 27 febbraio 2025, n. 5178** — Indirizzo difforme superato; negava la sanatoria per raggiungimento dello scopo della notifica nulla in caso di mancata impugnazione tempestiva.
9. **Cass. civ., Sezioni Unite, Sentenza 25 giugno 2021, n. 18298** — L'atto successivo è impugnabile per vizi propri e per il merito della pretesa quando costituisce il primo atto con cui il debito tributario è portato a conoscenza del contribuente.
10. **Cass. civ., Sez. Trib., Sentenza 24 aprile 2015, n. 8374** — Principio cardine sull'inesistenza della notifica e limiti temporali dell'azione impositiva.
11. **Cass. civ., Sezioni Unite, Sentenza 29 agosto 2025, n. 24172** — Esclude la configurabilità del giudicato interno implicito sulle questioni pregiudiziali di rito e sulla tardività del ricorso introduttivo.
12. **Cass. civ., Sezioni Unite, Sentenza 2 ottobre 2015, n. 19704** — Principio cardine sull'impugnabilità dell'atto impositivo non notificato conosciuto aliunde quale strumento di tutela differita del contribuente.

Dottrina richiamata

- D1. **Metodo Giuridico, *L'indirizzo PEC non censito non invalida la notifica della cartella***. Studio sulla prevalenza della cognizione effettiva e del raggiungimento dello scopo sui vizi di comunicazione informatica.
- D2. **Metodo Giuridico, *Accessi brevi e nullità dell'accertamento: il termine dilatorio di sessanta giorni***. Esame del principio del **contraddittorio preventivo** e delle garanzie statutarie contro l'esercizio prematuro dell'azione impositiva.
- D3. **Metodo Giuridico, *Nuovi documenti in appello tributario: prevale il vecchio rito***. Approfondimento sulle **preclusioni istruttorie** e sulla disciplina intertemporale delle decadenze probatorie nel rito tributario.



Antonio Sansone

Revisore legale

Si occupa di diritto commerciale e tributario, con particolare attenzione alla revisione dei bilanci, alla fiscalità d'impresa e alla governance societaria. Per Metodo Giuridico cura analisi volte a rendere accessibili le dinamiche economico-tributarie anche ai non addetti ai lavori.